



Comune di Ponderano
Provincia di Biella

***REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI COMUNALI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
CULTURALI, RICREATIVE,
SOCIALI, SPORTIVE,
SCOLASTICHE, AMBIENTALI,
ECONOMICO-PRODUTTIVE E
TURISTICHE .***

*Approvato con DCC n. 65 del 20/12/2011
Modificato con DCC n. 18 del 31/03/2014*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Finalità**

L'Amministrazione Comunale di Ponderano intende contribuire alla promozione culturale, ricreativa, sportiva, scolastica, sociale ed ambientale della comunità locale attraverso una politica di tutela e sviluppo delle attività culturali, sociali, sportive ed ambientali.

Art. 2 **Oggetto**

Per il conseguimento dell'obiettivo indicato, l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse disponibili e tenuto conto dell'attuale quadro legislativo nazionale e regionale che regola gli interventi ed il funzionamento nel settore della cultura, dello sport, del tempo libero, delle attività sociali e della tutela ambientale individua interventi finalizzati a:

- a) sostenere i progetti e le attività rivolte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed ambientale del territorio comunale;
- b) promuovere la diffusione e sostenere la produzione delle attività culturali, sociali e sportive;
- c) sostenere gli enti e/o le associazioni che, attraverso l'opera dei loro aderenti, promuovano interventi finalizzati ad arginare situazioni di disagio sociale, che favoriscano l'integrazione e l'aggregazione e che valorizzino il tempo libero;
- d) concedere contributi finanziari e/o altre forme di sostegno (strutture, sedi comunali per lo svolgimento delle attività, collaborazione organizzativa, patrocinio, ecc.) nei confronti di associazioni od enti che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori culturali, ricreativi, sociali, sportivi, scolastici, ambientali, economico – produttivi e turistici.

Per le finalità di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione consultiva della Commissione Comunale Consultiva per la Cultura, l'Istruzione, le Manifestazioni e Sport.

CAPO II

BENEFICI CONCESSI

Art. 3 **Benefici concessi**

1. Durante l'anno le associazioni a carattere locale, sovra-comunale e/o altri soggetti pubblici o privati che operano, senza scopo di lucro e localmente, che perseguano finalità di interesse generale, siano esse dotate di personalità giuridica o no, esclusi i Partiti Politici e le Organizzazioni Sindacali (di seguito definiti "richiedenti") per le finalità di cui all'articolo 2, possono inoltrare all'Amministrazione Comunale richieste di contributo per attività e/o interventi di cui all'art. 2 lettera d). Le richieste dovranno pervenire di norma, limitatamente ai contributi ordinari di cui all'art. 4, anteriormente all'inizio del periodo di esercizio proprio di ogni associazione od ente. I predetti contributi verranno erogati a chiusura del relativo esercizio.

2. L'Amministrazione Comunale, su richiesta, potrà concedere il patrocinio per iniziative e manifestazioni specifiche.

Art. 4
Contributi per l'attività ordinaria

1. I contributi per l'attività ordinaria potranno essere concessi una volta l'anno, come incentivo all'opera sociale, scolastica, culturale, sportiva, ricreativa, di animazione ed aggregazione svolta dai richiedenti nei confronti della popolazione.

2. Il contributo è erogato su domanda firmata dal legale rappresentante di enti, associazioni e comitati, previo accertamento dei seguenti requisiti:

I. per le associazioni sportive e comitati:

a) iscrizione alla Federazione di appartenenza

b) attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda.

II. per le associazioni od enti di tipo culturale, sociale, ambientale:

a) attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda;

3. L'istanza di contributo deve essere corredata dal rendiconto dei richiedenti, riferito all'anno precedente e dal bilancio di previsione dell'anno in corso .

E' inoltre richiesto di presentare, una sola volta, lo Statuto del richiedente, che dovrà essere ripresentato qualora vengano apportate modifiche allo stesso. Lo Statuto dovrà essere necessariamente coerente con i principi di democrazia previsti dal legislatore.

4. Del contributo concesso verrà data comunicazione al soggetto beneficiario entro giorni dieci dalla data dell'atto di concessione.

Il contributo concesso verrà liquidato in seguito alla presentazione di documenti o autocertificazioni, che attestino le spese sostenute, con firma del legale rappresentante. In nessun caso il contributo potrà essere superiore alle spese sostenute.

5. Il termine per la presentazione dei documenti di cui al punto precedente è di 90 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo, pena la perdita del beneficio ottenuto.

L'Amministrazione Comunale potrà redigere un bando specifico a vantaggio di beneficiari residenti, aventi sede in Ponderano e che svolgano attività di cui al presente articolo nel territorio di Ponderano, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Il soggetto istante potrà richiedere notizie e specificazioni in ordine al contributo richiesto al Responsabile del Procedimento.

Art. 5
Contributi Specifici

1. I contributi specifici, che possono andare ad integrazione dei contributi ordinari, potranno essere concessi su domanda firmata dal legale rappresentante del richiedente o dal rappresentante di comitati o da soggetti privati da cui risulti:

a) specificazione del tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio, patrocinio, collaborazione organizzativa, etc.);

b) il bisogno e l'interesse pubblico perseguito;

c) il piano finanziario dell'iniziativa, con la specificazione dei mezzi di finanziamento collegati, compresi eventuali contributi concessi da altri soggetti o richiesti ad altri soggetti.

I contributi di tipo finanziario o economico di cui al presente articolo potranno essere concessi una sola volta nell'ambito dell'esercizio proprio di ogni ente od associazione per ogni beneficiario.

2. Il contributo concesso verrà liquidato su presentazione di apposito rendiconto economico, corredato di documenti od autocertificazioni che attestino le spese effettivamente sostenute, con firma del legale rappresentante.

La documentazione summenzionata dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, pena la perdita del beneficio ottenuto.

Qualora, per qualunque motivo, l'iniziativa prevista non dovesse più essere attuata, il contributo potrà, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere destinato ad altra iniziativa del richiedente; in caso contrario, il richiedente provvederà alla restituzione del contributo finanziario non utilizzato entro e non oltre 60 giorni dalla data prevista per l'iniziativa.

3. La non restituzione del contributo, come definito nel presente art. 5, comporta per il richiedente l'esclusione da qualsiasi beneficio economico futuro, fatto salvo il recupero, anche forzoso, delle somme indebitamente trattenute e/o ogni altra azione necessaria. Il soggetto istante potrà richiedere notizie e specificazioni in ordine al contributo richiesto al Responsabile del Procedimento.

4. Il contributo concesso dall'Amministrazione Comunale dovrà essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvederà alla promozione dell'iniziativa; a tal fine potrà utilizzare lo Stemma comunale ed, eventualmente, gli altri loghi comunicati dall'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale potrà redigere un bando specifico ad esclusivo vantaggio di beneficiari residenti, aventi sede in Ponderano o che svolgano attività di cui al presente articolo nel territorio di Ponderano, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Art. 6

Assolvimento obblighi di legge

1. Nei casi previsti all'art. 5, l'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità alcuna circa lo svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione; resta infatti a carico del soggetto organizzatore l'assolvimento di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente (pratiche SIAE, ENPALS, richiesta autorizzazioni per svolgimento di pubblici spettacoli, richieste autorizzazioni sanitarie, ecc.).

2. Fatte salve le manifestazioni in cui permane l'obbligatorietà dell'assicurazione per responsabilità civile, si raccomanda comunque la stipula di idonea Polizza Assicurativa.

Art. 7

Istruttoria Trasparenza

1. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria preliminare delle pratiche, verificando la documentazione presentata.

2. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete fino all'integrazione delle stesse.

3. I contributi richiesti e concessi saranno pubblicati sul Sito del Comune entro i tre giorni successivi. Tale pubblicazione riguarda anche le ipotesi di diniego di concessione.

Art. 8

Vincolo del bilancio di previsione

Per ogni esercizio finanziario qualsiasi contributo non potrà essere erogato anteriormente all'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 9
Interventi spontanei

Interventi spontanei del Comune disposti con deliberazione della Giunta, potranno essere attuati nel settore socio assistenziale e delle scuole, compresa la Scuola Materna, limitatamente alla concessione di contributi ad enti pubblici o morali operanti nel settore.

Art. 10
Concessione Patrocinio

1. Il patrocinio potrà essere concesso, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 6 c. 9 del D.L. n. 78 /2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 /2010, ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 118 Costituzione e Pronuncia Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia del 20.12.2010.
2. Il patrocinio gratuito comporterà la concessione dell'utilizzo del logo del Comune e la gratuità delle affissioni sul territorio comunale, ai sensi di quanto disposto nel Regolamento Comunale sulle Entrate.
3. Qualora il Comune partecipi attivamente alla realizzazione dell'evento patrocinato si prevede l'Istituto della "Collaborazione".

CAPO III
CONCESSIONI D'USO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE

Art. 11
Concessione gratuita beni mobili ed immobili comunali

In attuazione delle previsioni contenute alla lettera d) dell'articolo 2, a favore dei soggetti richiedenti potrà essere concesso l'uso gratuito di beni mobili ed immobili di proprietà comunale o altrimenti nella disponibilità del Comune, da individuarsi con Delibera della Giunta.

Art. 12
Presentazione istanza

I soggetti che aspirano alle concessioni per l'uso gratuito di cui al precedente art. 11, sono tenuti a presentare all'ufficio comunale competente, entro trenta giorni prima di quello di inizio dell'uso, richiesta sottoscritta del legale rappresentante dalla quale risulti:

- a) denominazione, sede ed oggetto dell'attività del richiedente;
- b) nome, cognome ed indirizzo del legale rappresentante;
- c) periodo, durata e circostanze del richiesto uso;
- d) dichiarazione di responsabilità in ordine al corretto uso ed alla restituzione, nel caso di beni mobili concessi in uso gratuito, nonché l'impegno di risarcimento per gli eventuali danni ad essi arrecati.

Art. 13

Concessione d'uso gratuito di beni immobili e mobili comunali

1. Nessuna concessione può essere fatta per una durata superiore al periodo della manifestazione, compreso il tempo dell'allestimento e disallestimento, da valutare caso per caso.
2. Salvo che non debba essere negata per incompatibilità con le esigenze dei servizi comunali o perché il richiedente non rientra tra i soggetti contemplati dagli articoli 2 e 3, ogni concessione d'uso è rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, senza particolari formalità, di norma, entro i dieci giorni successivi a quello in cui la richiesta di concessione è pervenuta all'ufficio comunale e, nel caso di veicoli, secondo le modalità di cui al Regolamento per uso e gestione dei veicoli di proprietà comunale.
3. Nei casi di richieste di concessioni d'uso tra loro incompatibili per oggetti o per circostanze temporali, è preferita la richiesta prima presentata all'ufficio comunale, salve le diverse intese che tra loro abbiano a raggiungere i soggetti interessati, le richieste dovranno in ogni caso rispettare il principio di parità di accesso di tutti i beneficiari. In caso di richiesta di utilizzo da parte di uno o più soggetti per più date nello stesso anno, la decisione in merito sarà demandata alla Giunta Comunale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo III le ipotesi di collaborazione per servizi pubblici tra enti locali territoriali ed altri enti pubblici, restando le competenze in questi casi alla Giunta Comunale.
5. Le concessioni d'uso di cui alla presente norma devono intendersi occasionali e non riferibili in quanto tali alla definizione di concessione di bene pubblico, tranne che per le ipotesi di concessioni rilasciate per la tutela di un interesse pubblico ed utilità sociale gestiti da privati, enti ed associazioni, potendosi in questo caso provvedere anche su limiti temporali d'uso non strettamente occasionali e transitori e fatta salva in questa sola ultima ipotesi la competenza del Consiglio Comunale.
6. La manifestazione organizzata deve essere senza fini di lucro, fatte salve le raccolte di offerte di modica entità a sostegno dell'evento, in caso diverso si applicheranno le disposizioni comunali vigenti.

Art. 14

Deposito cauzionale

1. I beni mobili ed immobili concessi in uso gratuito dovranno essere ritirati e riconsegnati dai concessionari i quali rispondono del loro eventuale perimento, deterioramento e/o smarrimento.
2. Sarà richiesto dall'Amministrazione Comunale un deposito cauzionale.
3. Il deposito cauzionale, di importo proporzionato al valore del bene concesso, da stabilirsi con Deliberazione della Giunta Comunale, deve essere versato presso la tesoreria comunale con presentazione di ricevuta di avvenuto versamento presso l'Ufficio Tecnico, anteriormente all'inizio dell'uso del bene immobile od al ritiro dei beni concessi in uso nel caso di beni mobili ed è restituito al depositante dopo 30 giorni ed entro 60 giorni dalla cessazione dell'uso dell'immobile o di riconsegna degli stessi nel caso di beni mobili, salvo che l'importo stesso non debba essere trattenuto in tutto od in parte a risarcimento dei danni arrecati.

Art. 15

Risarcimento danni

1. In caso di danni arrecati ai beni concessi in uso ai sensi degli articoli 11 e seguenti, ove il deposito cauzionale risulti inferiore all'entità dei danni, l'Amministrazione Comunale, trattenuto

l'intero deposito, notificherà al responsabile, entro cinque giorni dalla restituzione dei beni concessi, l'ulteriore importo dovuto per l'integrale risarcimento.

2. Entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione, il responsabile dovrà provvedere al pagamento dell'ulteriore importo, in difetto del quale il Responsabile del Settore competente agirà nelle competenti sedi a tutela degli interessi del Comune.

Art. 16

Revoca della concessione

Ogni concessione rilasciata ai sensi dell'art. 11 e seguenti è sempre revocabile per abuso del concessionario, cui è fatto assoluto divieto di sub concessione.

Art. 17

Norma transitoria

Per il solo anno 2012, per l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 4 e 5, si prescinde dalla necessità di produzione del rendiconto dell'anno precedente.

**Al Sindaco
di Ponderano**

OGGETTO: Istanza di contributo ordinario.

Il sottoscritto/a _____
nato a _____ (_____) il _____
C.F. _____, residente a _____ (_____)
in Via _____ n. _____
recapito telefonico _____ cellulare _____
in qualità di Presidente / Legale Rappresentante dell'Associazione / Ente

rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'attività ordinaria ai sensi dell'art. 4 del "*Regolamento per l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive, scolastiche, ambientali, economico-produttive e turistiche*" per l'anno _____ con la concessione di contributo al termine dell'esercizio _____.

A tal fine allega :

- a) Iscrizione Federazione di appartenenza (solo per associazioni sportive o comitati);
- b) Relazione su attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda, secondo il **modello 1A**;
- c) Rendiconto anno precedente, secondo il **modello 1B**;
- d) Bilancio di previsione dell'anno in corso, secondo il **modello 1C**;
- e) Statuto aggiornato alle eventuali ultime modifiche (esclusi i comitati spontanei).

La liquidazione del contributo concesso avverrà ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento (secondo il **modello 1D**).

FIRMA

MODELLO 1D: Elenco delle fatture e ricevute

N.	N./DATA FATTURA	DITTA	IMPORTO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
TOTALE COMPLESSIVO FATTURE/RICEVUTE			

Data _____ Firma del legale rappresentante _____

**Al Sindaco
di Ponderano**

OGGETTO: Istanza di contributo specifico.

Il sottoscritto/a _____
nato a _____ (_____) il _____
C.F. _____, residente a _____ (_____)
in Via _____ n. _____
recapito telefonico _____ cellulare _____
in qualità di Presidente / Legale Rappresentante dell'Associazione / Ente

rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo specifico per l'organizzazione di:

con le seguenti indicazioni, ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento per l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive, scolastiche, ambientali, economico-produttive e turistiche*" :

- a) Richiesta di contributo finanziario e di altro beneficio _____
- b) Bisogno e interesse pubblico perseguito _____
- c) Piano finanziario dell'iniziativa _____

A tal fine allega:

- Relazione sull'attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda (secondo il **modello 2A**).

La liquidazione del contributo concesso avverrà ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento.

FIRMA

Il presente Regolamento:

- ✓ è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 65 in data 20/12/2011;
- ✓ è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 22/12/2011 al 06/01/2012;
- ✓ è stato ripubblicato all'Albo pretorio Comunale per successivi 15 gg consecutivi, dal 07/01/2012 al 22/01/2012;
- ✓ è stato modificato con DCC n. 18 del 31/03/2014 e pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 30 gg. consecutivi dal 08/04/2014 al 23/04/2014.